



**REGOLAMENTO**  
**PER LA SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI**  
**(Whistleblowing)**

<b>Premessa</b> .....	<b>2</b>
<b>1. Chi è la persona segnalante (whistleblower)</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Oggetto della segnalazione</b> .....	<b>3</b>
<b>3. Canali di segnalazione</b> .....	<b>5</b>
<b>4. Adempimenti successivi alla segnalazione</b> .....	<b>8</b>
<b>5. Misure di protezione</b> .....	<b>9</b>
<b>6. Riferimenti normativi</b> .....	<b>10</b>
<b>7. Trattamento dei dati personali</b> .....	<b>10</b>



## **Premessa**

Il presente Regolamento disciplina le procedure e le misure adottate dall'INVALSI in materia di segnalazione di illeciti (whistleblowing), in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, nonché delle Linee guida A.N.AC. approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023. Il Regolamento recepisce altresì i principi previsti dalla direttiva (UE) 2019/1937 e definisce modalità, strumenti e tutele riconosciute ai segnalanti all'interno dell'INVALSI.

L'Istituto giuridico del whistleblowing in Italia è previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, che ha introdotto l'art. 54-bis nel decreto legislativo n. 165/2001, *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, vale a dire la disciplina di tutela per il dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Successivamente, la Legge 30 novembre 2017, n. 179, *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità”*, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, ha ampliato modalità e forme di tutela per i dipendenti pubblici e disposto analoghe forme di tutela anche per i dipendenti del settore privato.

In attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 è stato emanato il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e violazioni delle disposizioni normative nazionali, che raccoglie in un unico testo normativo la disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico, sia del settore privato. Le disposizioni normative di cui all'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001, all'art. 6, commi 2-ter e 2-quater, del D. Lgs. n. 231/2001 e all'art. 3 della Legge n. 179/2017 sono state abrogate dall'art. 23 del D. Lgs. n. 24/2023.

L'A.N.AC., con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, ha adottato le Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, aggiornate con le nuove Linee Guida n. 1 - 2025 in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione - approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025.

Tra i soggetti, pubblici e privati, tenuti all'applicazione del D. Lgs. n. 24/2023 sono comprese le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2 del D. Lgs. n. 165/2001, fra le quali rientra l'INVALSI.



## **1. Chi è la persona segnalante (whistleblower).**

Il whistleblower è la persona fisica che segnala o divulga pubblicamente o denuncia all’Autorità giudiziaria, o contabile, informazioni su violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato; nonché violazioni non ancora commesse che il whistleblower ritiene plausibilmente che potrebbero verificarsi sulla base di concreti elementi.

Tali violazioni, o presunte tali, devono essere state commesse nell’organizzazione con cui il segnalante o denunciante intrattiene rapporti lavorativi o giuridici qualificati previsti dalle norme. La persona che segnala deve essere venuta a conoscenza delle informazioni sulle violazioni nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

I soggetti che possono effettuare la segnalazione o la divulgazione pubblica o la denuncia all’Autorità giudiziaria, o contabile, di informazioni sulle violazioni, nell’INVALSI sono:

- i dipendenti dell’Istituto
- i lavoratori autonomi nonché i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso l’INVALSI
- i lavoratori o i collaboratori delle società fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore dell’INVALSI
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l’INVALSI
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l’INVALSI
- le persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l’INVALSI.

La tutela dei suddetti soggetti segnalanti le violazioni si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

Le misure di protezione e la tutela della riservatezza si applicano anche alle persone diverse dal segnalante, coinvolte o menzionate nella segnalazione, le quali potrebbero essere destinatarie di ritorsioni dirette o indirette.

## **2. Oggetto della segnalazione.**

È possibile segnalare, divulgare pubblicamente o denunciare

### **Violazioni del diritto nazionale**



- illeciti civili, amministrativi, contabili, penali
- irregolarità – anche se non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale possono costituire “elementi concreti” (indici sintomatici) tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dalla norma.

### **Violazioni del diritto dell'UE**

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) relativi ai seguenti settori:
  - a)** appalti pubblici;
  - b)** servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - c)** sicurezza e conformità dei prodotti;
  - d)** sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente;
  - e)** radioprotezione e sicurezza nucleare;
  - f)** sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
  - g)** salute pubblica, protezione dei consumatori;
  - h)** tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi formativi.
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – TFUE – lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE
- atti o omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione europea nei settori sopra indicati.

Tra le violazioni segnalabili rientrano anche le attività illecite finalizzate a un accesso non autorizzato alle informazioni protette dal cosiddetto segreto statistico, come previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.



Come sopra accennato, le informazioni oggetto di segnalazione possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

**Non può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:**

- a) Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate. A titolo esemplificativo sono quindi escluse le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.
- b) Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. n. 24/2023, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppure non indicati nella parte II dell'allegato al citato decreto.
- c) Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

**La segnalazione deve indicare in maniera chiara:**

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione
- la descrizione del fatto
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

### **3. Canali di segnalazione.**

L'INVALSI non rimette la scelta del canale di segnalazione alla completa discrezionalità del whistleblower, in quanto in via prioritaria la norma privilegia l'utilizzo del canale interno, e solo al ricorrere di specifiche condizioni è possibile utilizzare i diversi canali esterni.

- Il canale interno: consente di effettuare la segnalazione in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure orale anche mediante incontri diretti con il RPCT, su richiesta del whistleblower. Il soggetto destinatario delle segnalazioni è il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della



trasparenza (RPCT) dell'INVALSI. Qualora la segnalazione interna dovesse essere presentata a un soggetto differente lo stesso dovrà trasmetterla al RPCT entro sette giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia al whistleblower.

- Il canale esterno gestito da A.N.AC.: <https://whistleblowing.anticorruzione.it>, va utilizzato nei casi in cui il canale interno non sia attivo o conforme alla Legge, nel caso in cui la segnalazione interna effettuata non abbia avuto seguito, oppure il segnalante ritenga che possa non avere seguito o dar luogo a ritorsioni o, ancora, nel caso in cui ritenga che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- Le divulgazioni pubbliche: sono finalizzate a rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- La denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile: il whistleblower ha anche la possibilità di denunciare alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel suo contesto lavorativo. Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dalla norma, è tenuto - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto di cui all'art. 331 c.p.p. ed agli artt. 361 e 362 c.p. - a denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

### **Procedura di segnalazione interna**

L'INVALSI, nella sua qualità di ente pubblico, ha provveduto a redigere una nuova procedura (sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del Decreto legislativo n. 81/2015) e ad attivare il proprio canale interno per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni.

### **Soggetti competenti a gestire le segnalazioni**

Nell'ambito dell'INVALSI, i soggetti deputati alla gestione delle segnalazioni sono:

- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
- il Presidente, solo nel caso in cui le segnalazioni riguardino una condotta tenuta dal RPCT, in quanto organo a lui sovraordinato.

### **Ricezione della segnalazione**

Le segnalazioni interne devono essere indirizzate al RPCT o al Presidente (solo nel caso in cui le segnalazioni riguardino una condotta tenuta dal RPCT). Quelle presentate ad un soggetto diverso devono



essere trasmesse, entro sette giorni dal suo ricevimento, ai soggetti sopraindicati, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Ai sensi della vigente normativa, le segnalazioni possono essere effettuate:

- in forma scritta;
- in forma orale.

**I canali per la segnalazione in forma scritta sono quelli di seguito indicati:**

- applicazione web (soluzione informatica) che consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per l’ufficio del Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l’identità; quest’ultima, infatti, viene secretata dal sistema informatico e il segnalante, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà “dialogare” con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica. La suddetta applicazione web, al fine di tutelare e mantenere riservata l’identità del segnalante, utilizza la cifratura su base utente di tutti “gli oggetti” a lui afferenti (mail, file, etc.) e l’utilizzo della rete “TOR”. Ove ne ricorra la necessità, il RPCT potrà chiedere l’accesso all’identità del segnalante, previa autorizzazione di una terza persona (il “custode dell’identità”). La modulistica da utilizzarsi per le segnalazioni è quella resa disponibile sul sito web istituzionale dell’INVALSI nella sezione “Amministrazione trasparente” (Sottosezione “Altri contenuti”/“Prevenzione della corruzione”/“Whistleblower”).
- la seguente casella di posta elettronica: [whistleblowing@invalsi.it](mailto:whistleblowing@invalsi.it) (esclusivamente per le segnalazioni al RPCT);
- servizio postale (posta ordinaria o raccomandata con ricevuta di ritorno), indirizzata al:
  - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - INVALSI, via Ippolito Nievo n. 35, 00153 Roma, con la dicitura “riservata personale - whistleblowing”;
  - Presidente - INVALSI, via Ippolito Nievo n. 35, 00153 Roma, con la dicitura “riservata personale - whistleblowing” (solo nel caso in cui le segnalazioni riguardino una condotta tenuta dal RPCT);
- consegna *brevi manu* in sede (in busta chiusa indirizzata al RPCT con la dicitura “riservata personale - whistleblowing”): possibilità prevista solo per il personale interno all’INVALSI per segnalazioni dirette solo al RPCT. Le procedure connesse alle esigenze di sicurezza della sede impediscono che la consegna di un plico *brevi manu* da parte di un soggetto esterno possa avvenire nel rispetto del suo anonimato o tutelando la riservatezza dei suoi dati.

In caso di utilizzo del canale di posta elettronica o servizio postale oppure in caso di consegna *brevi manu*, è richiesto che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse:



- la prima, con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
- la seconda, con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura *“riservata personale - whistleblowing”*.

#### **La segnalazione in forma orale si può effettuare attraverso:**

- incontro diretto richiesto al RPCT, che dovrà essere fissato entro 15 giorni dalla richiesta da parte del soggetto segnalante: possibilità, anche in questo caso, ammessa solo per il personale interno all'INVALSI. Le procedure connesse alle esigenze di sicurezza della sede impediscono che un eventuale incontro con il RPCT possa avvenire nel rispetto della riservatezza dei suoi dati di colui (in questo caso il segnalante) che accede alla struttura;
- quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il RPCT, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del predetto Responsabile mediante verbale. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro apponendo la propria sottoscrizione.

L'utilizzo della suddetta opzione non è previsto per le segnalazioni al Presidente. Riassumendo, quindi, le segnalazioni interne dirette al Presidente riguardanti esclusivamente illeciti asseritamente addebitabili al RPCT, potranno essere effettuate solo tramite piattaforma informatica o servizio postale.

#### **4. Adempimenti successivi alla segnalazione**

Ricevuta la richiesta di incontro, il RPCT, nella massima riservatezza, fissa un appuntamento con il whistleblower entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e utilizzando il canale di comunicazione dallo stesso indicato.

Durante l'incontro, previa presentazione dell'informativa al segnalante sul trattamento dei dati personali, il RPCT si occuperà di acquisire la segnalazione verbalizzando quanto dichiarato dal segnalante. Al termine della trascrizione, il verbale viene sottoscritto dal segnalante.

In caso di segnalazioni anonime, ossia che non contengano l'indicazione dell'identità del whistleblower, solo se adeguatamente circostanziate, sono trattate e conservate con la stessa procedura prevista per le segnalazioni ordinarie. Le misure di protezione previste a tutela del segnalante sono riconosciute anche



nell'ipotesi in cui un whistleblower inizialmente anonimo, che abbia denunciato di aver subito ritorsioni a causa della propria segnalazione, comunichi successivamente la sua identità.

Anche la segnalazione anonima, completa della relativa documentazione, sarà registrata e conservata per un periodo di cinque anni, decorrenti dalla data di ricezione, al fine di essere recuperata nel caso in cui il whistleblower comunichi all'A.N.AC. di aver subito misure ritorsive a causa della stessa.

## **5. Misure di protezione**

Il sistema di protezione contemplato nel D. Lgs. n. 24/2023 prevede: tutela della riservatezza, protezione dalle ritorsioni, limitazione della responsabilità e misure di sostegno. Le misure di protezione si applicano al segnalante e sono estese:

- a)** all'eventuale facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo la cui assistenza deve rimanere riservata);
- b)** alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c)** ai colleghi di lavoro con i quali ci sia un rapporto abituale e corrente;
- d)** agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Il decreto prevede, a tutela del whistleblower, il divieto di ritorsione definita come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto". Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad A.N.AC. alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata. La tutela si estende anche ai casi di ritorsione che fanno seguito a segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea.

Il D. Lgs. 24/2023 garantisce: tutela della riservatezza, divieto di ritorsione, limitazione della responsabilità e misure di sostegno. La protezione si estende anche a facilitatori, colleghi, familiari e soggetti collegati al segnalante.



## 6. Riferimenti normativi

1. D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*;
2. Delibera A.N.AC. n. 311 del 12 luglio 2023, *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”*;
3. Delibera A.N.AC. n. 478 del 26 novembre 2025 *“Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione”*.

(vedi anche <https://www.anticorruzione.it>)

## 7. Trattamento dei dati personali

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti, il legislatore ha previsto che l’acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali.

Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni che comportino un trattamento di dati personali da parte delle istituzioni, organi o organismi dell’UE deve inoltre avvenire in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

La tutela dei dati personali viene assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza.

Nel rispetto della normativa in materia di dati personali e del decreto legislativo n. 24/2023, l’INVALSI si è attivata per:

- garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per perseguire le finalità per le quali sono trattati;
- trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati;
- assicurare che i dati siano esatti e aggiornati;



- conservare i dati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione ovvero non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione;
- assicurare un trattamento che garantisca la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e comunque idonei a comprometterne la riservatezza, l'integrità e la disponibilità;
- rispettare il principio della privacy by design e della privacy by default;
- effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
  
- rendere ex ante ai possibili interessati un'informativa sul trattamento dei dati personali;
- assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento;
- garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione;
- garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante.

In tale ottica, ha messo in atto gli adempimenti e le misure volte a garantire il trattamento dei dati personali in linea con quanto richiesto dalla legislazione di settore, garantendo l'attivazione di canali di segnalazione idonei ad assicurare, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione a supporto.

Le misure tecniche e organizzative implementate sono state individuate sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dal trattamento dei dati personali.

Ove si renda necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti, il RPCT avrà cura di agire nel rispetto della normativa in ambito privacy e di non trasmettere la segnalazione a tali soggetti, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni condivise si possa risalire all'identità del segnalante.

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, sarà effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

L'INVALSI eviterà la raccolta di dati personali che manifestamente non siano utili al trattamento di una specifica segnalazione e, laddove essi siano stati raccolti accidentalmente, essi saranno cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679 - riconosciuti all'interessato - possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,



*che precisa come i predetti diritti non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'art. 77, Regolamento (UE) 2016/679, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o degli articoli 4-undecies e 4duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

Resta ferma la possibilità per il soggetto interessato, compreso il segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 del decreto legislativo n. 196/2003. Tale norma prevede la possibilità per l'interessato di richiedere al Garante accertamenti sulla conformità del trattamento dei propri dati, il quale fornisce riscontro circa l'esito di tale verifica.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla vigente normativa.